



Ministero della Giustizia

Dipartimento per gli Affari di Giustizia
Direzione Generale della Giustizia Civile
Via Arenula, 70 – 00186 Roma – Tel. 0668851 –
Ufficio I

Prot.



Roma,

2

Al Sig. Presidente della Corte Suprema di Cassazione
Roma

Al Sig. Presidente del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche
Roma

Ai Sigg. Presidenti delle Corti di Appello
Loro Sedi

Ai Sigg. Procuratori Generali della Repubblica
Loro Sedi

E p.c. Al Sig. Capo dell'Ispezzionato Generale
Roma

Oggetto: riduzione dell'onorario del CTU commisurato al tempo nel caso di tardivo deposito della perizia (art. 52 DPR 115/2002)

Numerosi uffici giudiziari, nelle ipotesi di onorario da calcolare a vacanze, hanno richiesto chiarimenti in merito alla decurtazione degli onorari dei consulenti o periti nella misura di un terzo, in caso di mancato rispetto del termine stabilito o prorogato per l'espletamento dell'incarico.

Questo ufficio ha piena consapevolezza che la problematica sopra indicata attiene a questioni prettamente giurisdizionali, le cui decisioni appartengono alla esclusiva valutazione interpretativa dell'autorità giudiziaria.

Tuttavia, i provvedimenti di liquidazione dell'autorità giudiziaria in favore di ausiliari e consulenti costituiscono materia che interpella la competenza anche di questa articolazione ministeriale che, amministrando il capitolo 1360 'spese di giustizia', si trova direttamente coinvolta come parte necessaria dei procedimenti civili instaurati a seguito di opposizione al decreto di pagamento ex art. 170 T.U. Spese di Giustizia (Cass. Sezioni Unite, n. 8516 del 29.05.12), quale debitore tenuto in concreto alla erogazione dei fondi per conto dell'erario.

In tale veste dunque, e tenendo presente l'esigenza di riscontro manifestata da vari uffici giudiziari, si forniscono sull'argomento le seguenti valutazioni.

L'art. 8 legge 319/80, oggi abrogato, prevedeva espressamente che: *“qualora l'attività demandata al perito, al consulente tecnico, al traduttore o all'interprete non sia completata entro il termine originariamente stabilito ovvero entro quello prorogato per fatti sopravvenuti e allo stesso non imputabili, la determinazione delle vacanze è fatta senza tener conto del periodo successivo alla scadenza del termine e gli onorari sono ridotti di un quarto”*.

La chiara lettera di tale disposizione non consentiva dubbi circa la portata della norma, nel senso che se il ritardo era imputabile all'ausiliario si doveva procedere alla liquidazione senza tener conto delle vacanze per il periodo successivo alla scadenza, nonché a ridurre gli onorari di un quarto. L'ultimo inciso della norma, per la sua ampiezza, era certamente idoneo a ricomprendere tutti gli onorari, e quindi anche quelli liquidati con il metodo delle vacanze.

L'attuale art. 52, comma 2, dpr 115/02, invece, dispone: *“se la prestazione non è completata nel termine originariamente stabilito o entro quello prorogato per fatti sopravvenuti e non imputabili all'ausiliario del magistrato, per gli onorari a tempo non si tiene conto del periodo successivo alla scadenza del termine e gli altri onorari sono ridotti di un terzo”*.

Sembra evidente che la norma ponga una distinzione tra onorari a tempo e gli *“altri onorari”*. Per i primi, infatti, la 'sanzione' prevista a carico del consulente che deposita in ritardo il proprio elaborato è costituita solo dal divieto di tener conto del tempo successivo alla scadenza del termine; per *“altri onorari”*, invece, si prevede la decurtazione del compenso.

Si ritiene pertanto che, ai sensi dell'art. 52 comma 2 dpr 115/2002, in caso di ritardo nell'espletamento della prestazione oggetto di incarico, la riduzione del compenso non si debba applicare quando l'onorario è determinato a tempo, ferma restando la possibilità di irrogare nei confronti dell'ausiliario dell'autorità giudiziaria procedente le sanzioni previste dalla normativa processuale.

Tale interpretazione risulta condivisa anche dall'Ufficio Legislativo di questo Dicastero, il quale con nota del 18 aprile 2014 ha rilevato che *“la ratio della disposizione va individuata nel fatto che l'onorario a tempo è quantificato in misura sensibilmente contenuta, rispetto alle*

ordinarie prestazioni rese dal professionista al cliente privato”, e che in ragione di ciò “al consulente che effettua la propria prestazione in ritardo non si può applicare la riduzione di un terzo dell’onorario a tempo”.

Alla luce di quanto sopra, deve ritenersi superata la circolare 15 marzo 2006 del Dipartimento Affari Giustizia nella parte in cui, al punto n. 3.2. afferma che: “il mancato rispetto del termine stabilito o prorogato per l’espletamento dell’incarico, oltre ad impedire la liquidazione di vacanze per il periodo successivo alla scadenza, impone la riduzione di un terzo degli onorari, comunque determinati”.

Il Direttore Generale

Marco Mancinetti

